



2/2013

Proc. N. 883/11
R.G. N. 577/09
Crim. N. 2231/11
Proc. N. 2291/11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE SECONDA

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Andrea	Gibelli	Presidente
Dott. Marco	Benatti	Giudice
Dott. Luigi	Bettini	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 577/2009 R.G.
promossa da:

MONFARDINI VINCENZO elettivamente domiciliato in Via
Battisti 9 - Mantova, presso e nello studio dell'avv. Pistoni
Giorgio che lo rappresenta e difende;

RICORRENTE

contro

AREA LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE LTD



elettivamente domiciliata in Via P. Amedeo 27 - Mantova, presso e nello studio dell'avv. Trombini Paolo che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Camozzi Federico e Nespoli Massimo del Foro di Milano;

RESISTENTE

in punto a: "Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in cause residuali in materia di diritto societario soggette al d.l.vo n. 5/2003".

CONCLUSIONI

Il procuratore del ricorrente chiede e conclude:

"In principalità: dichiarare la nullità del contratto finanziario denominato polizza vita n. 89400 intervenuto fra Monfardini Vincenzo e Area Life Assurance Ltd per tutti i motivi esposti in premessa giusto il disposto degli artt. 1418 e 1425 c.c. e conseguentemente condannare la convenuta Area Life Assurance Ltd a restituire al ricorrente Monfardini tutte le somme da questi versate in esecuzione del contratto pari ad euro 15.493, 78 oltre rivalutazione monetaria secondo l'indice ufficiale Istat e interessi legali sulle somme rivalutate;

In subordine: Pronunciarsi l'annullamento del contratto de quo ex artt. 1427, 1429 n. 1 e 2, o comunque dichiararsi l'inefficacia del contratto medesimo e in particolare di tutte le condizioni relative alla gestione dell'investimento, delle spese da addebitarsi, degli



oneri, addebiti e minusvalenze a carico del sottoscrittore, clausole da considerarsi nulle in quanto vessatorie ai sensi degli artt. 1469 bis co. 2 n. 10 c.c. e 1469 quinquies co. 2 n. 3 c.c. all'epoca vigenti, ora artt. 33 lett. E e 36 lett. C del D.Lgs. 206/05.

- Dichiararsi la nullità e/o inefficacia di tali condizioni anche in relazione alla nullità della clausola contenuta nel contratto de quo, paragrafo "Dichiarazioni finali" punti 3 e 4, relativa al ricevimento di copia delle condizioni generali e nota informativa, clausola da considerarsi vessatoria ex art. 1341 c.c. e non approvata specificatamente. In entrambi i casi, disposto l'annullamento del contratto ex art. 1427 c. c., condannarsi la convenuta alla restituzione del capitale oltre accessori come sopra quantificato, o al risarcimento del danno quantificato in misura non inferiore a tale importo.

In ulteriore subordine: Accertata la responsabilità del contraente Area Life nell'aver dato causa all'errore sull'oggetto del contratto, disporsi l'annullamento del medesimo con condanna della convenuta al risarcimento del danno in misura non inferiore a euro 15.493,78 oltre rivalutazione e interessi.

Con vittoria di spese, diritti e onorari".

Il procuratore della resistente chiede e conclude:

"Piaccia all'On.le Tribunale adito, previe le declaratorie e le pronunce del caos, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare:



In sede di merito:

- Respingere in ogni caso le domande formulate dall'attore nei confronti di Area Life International Assurance Ltd, in quanto nulle ed infondate in fatto ed in diritto e comunque in relazione all'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento contrattuale ed alla carenza di legittimazione passiva della convenuta rispetto alla domanda risarcitoria.

In via subordinata, e salvo gravame:

- Previo accertamento della concorrente responsabilità dell'attore nella causazione del danno lamentato, diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto in proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell'art. 1227 c.c..

In ogni caso:

- Con vittoria di spese e competenze di causa".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato Monfardini Vincenzo adiva il Tribunale di Mantova chiedendo che fosse dichiarata la nullità del contratto denominato polizza vita n. 89400 concluso con area Life Assurance ltd ex artt. 1418 e 1425 c.c. e che fosse condannata quest'ultima a restituire la somma di €. 15.493,78, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, o a risarcirgli



il danno in ugual misura. Chiedeva inoltre, in via subordinata, che fosse annullato il medesimo contratto ex artt. 1427 e 1429 nn. 1 e 3 c.c. e che fosse comunque dichiarato inefficace a causa della nullità delle clausole relative a spese, oneri, addebiti e minusvalenze ex artt. 1469-bis /2 n. 10 e 1469-quinquies/2 nn. 2 e 3 e di quella di cui al ricevimento delle condizioni generali e della nota informativa vessatoriā ex art. 1341 c.c.

Chiedeva infine, in via ulteriormente subordinata, che fosse annullato il medesimo contratto ex art. 1427 c.c. per errore essenziale sull'oggetto e che fosse condannata la convenuta al risarcimento del danno nella misura già indicata.

Affermava di avere concluso il contratto senza che gli fosse stata consegnata la copia delle condizioni generali di assicurazione e della nota informativa, le quali contenevano in realtà l'intero oggetto del contratto concluso poiché in esse si trovava la gran parte della sua disciplina, in particolare l'identificazione della natura del contratto, l'oggetto della prestazione, i rischi connessi e gli oneri a suo carico.

Per tale motivo affermava la nullità dell'intero contratto, anche come conseguenza delle singole clausole, nullità che dava luogo al diritto alla restituzione delle somme investite.

Si costituiva in giudizio Area Life International Assurance lid chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in fatto ed in



diritto.

Eccepiva in via pregiudiziale l'erroneità della proposizione della domanda con il rito sommario, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 19 D.l.vo n. 5/03.

Nel merito affermava che dall'esame del contratto risultava che le sue condizioni generali e la nota informativa erano state consegnate al ricorrente, e dunque costui non si poteva dolere di nulla, non essendo ravvisabile alcuna nullità contrattuale o vessatorietà di singole clausole.

Aggiungeva poi che l'eventuale errore del contraente sulla convenienza economica dell'affare non integrava errore ex art. 1427 c.c. e che comunque il contratto era stato di fatto convalidato dal ricorrente che lo aveva eseguito per ben cinque anni, cosicché non poteva essere annullato.

Quanto al danno, rilevava che – se anche fosse stato ritenuto sussistente – non avrebbe potuto comunque coincidere con la somma investita poiché il Monfardini con la sua condotta, anche successiva alla conclusione del contratto, aveva concorso a darvi causa ex art. 1227/1 c.c. e nulla aveva fatto per impedire il suo aggravarsi ex art. 1227/2 c.c.

Mutato il rito societario da sommario in ordinario, scambiate le memorie ex artt. 6 e 7 D.l.vo n. 5/03, istruita la causa solo documentalmente, all'udienza del 10/3/11 il Tribunale la



rimetteva in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto del contendere fra le parti è anzitutto la nullità del contratto in relazione alla dedotta mancanza di consenso e/o di oggetto, con riferimento al fatto che al ricorrente non sono state consegnate le condizioni generali di assicurazione e la nota informativa contenenti l'intero oggetto del contratto, trovandosi in esse l'identificazione della natura del contratto, l'oggetto della prestazione, i rischi connessi e gli oneri a suo carico.

Afferma il Monfardini che la mancata specifica sottoscrizione della clausola contenente il rinvio alle condizioni generali di contratto ed alla nota informativa – essendo vessatoria – rende inefficace la clausola e dunque inefficace il suo rinvio ai predetti documenti, circostanza che rende nullo il contratto per difetto di oggetto e/o di consenso.

La domanda è fondata.

Dall'esame del contratto oggetto di controversia emerge che il testo del contratto rinvia, da un lato, alle condizioni generali di assicurazione, e dall'altro, alla nota informativa specifica.

La clausola contrattuale recita infatti: *“il contraente e l'assicurato dichiarano di avere ricevuto prima d'ora, di*



conoscere e di accettare integralmente le condizioni generali di assicurazione ed i relativi allegati che regolano la copertura prescelta, nonché la nota informativa redatta conformemente alle prescrizioni di legge e dell'Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni private e di Interesse Collettivo (ISVAP)".

Afferma il ricorrente che i suddetti documenti non gli sono mai stati consegnati, se non successivamente alla conclusione della polizza, e che non ha comunque approvato tale clausola per iscritto in modo specifico: trattandosi di clausola vessatoria essa deve ritenersi inefficace.

Le affermazioni del ricorrente colgono nel segno.

Anche infatti a prescindere dal fatto che i due documenti siano stati effettivamente consegnati al Monfardini al momento della conclusione del contratto - e dunque della veridicità del suo contenuto - la clausola non è stata specificamente approvata per iscritto, risultando la sottoscrizione del contratto, ma non la specifica approvazione di essa.

Essa peraltro integra una clausola vessatoria, come tale bisognosa - per essere efficace - di specifica approvazione per iscritto.

Ex art. 1469-quinquies/2 n. 3 c.c., applicabile *ratione temporis* al caso *de quo* (ora art. 36/2 lett. c) D.l.vo n. 206/05), sono infatti vessatorie le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di prevedere l'adesione del



consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

Per essere efficaci tali clausole devono quindi essere necessariamente approvate per iscritto, senza che il contraente che le ha predisposte sia ammesso alla prova della trattativa individuale su di esse, che resta irrilevante.

Se così è, nel caso di specie, la clausola oggetto di causa che ha appunto la finalità di estendere la disciplina contrattuale alle condizioni generali di contratto è risultata inefficace e, pertanto, risulta inesistente il rinvio operato.

Né può obiettarsi, come fa la società convenuta, che non si tratta di una clausola contrattuale, ma solo di una dichiarazione attestante l'avvenuta consegna dei citati documenti.

Se è vero infatti che essa è formulata come fatto storico dell'avvenuta consegna dei due documenti al Monfardini, è anche vero che nell'economia del contratto assolve alla funzione di rinviare alla disciplina delle condizioni generali di contratto e, pertanto, di estendere la disciplina di tali condizioni alla polizza oggetto di controversia.

Tali condizioni generali (documento n. 14 di parte ricorrente), proprio perché tali, non fanno alcun riferimento alla singola polizza *unit linked* sottoscritta dal Monfardini e, pertanto, la loro disciplina ad essa può applicarsi, proprio in virtù del rinvio



operato dalla citata clausola, che ha l'effetto estendere la loro disciplina al singolo contratto concluso fra le parti.

Non a caso l'unica copia prodotta non reca alcuna sottoscrizione del ricorrente né risulta alcun riferimento a lui, a conferma del fatto che esse possono ritenersi parte della polizza conclusa solo se oggetto di espresso rinvio da parte del contratto stesso.

In tal senso la clausola in oggetto deve essere ritenuta tale e non solo un'attestazione della consegna del documento contenente le condizioni generali: se fosse solo quello, senza alcuna efficacia di rinvio, ugualmente le condizioni generali non costituirebbero l'oggetto del contratto. Esse infatti non ne farebbero parte proprio perché ad esse il contratto non rinvierebbe.

Se così è, la clausola in oggetto non è stata approvata per iscritto in modo specifico e pertanto è inefficace ex art. 1469-quinquies/2 c.c.

Alla sua inefficacia consegue il fatto che la disciplina delle condizioni generali di contratto non si applica al contratto concluso fra le parti che – per tale motivo – resta certamente privo del suo oggetto. In esse è infatti contenuta la disciplina dell'oggetto stesso del contratto, della sua durata e delle cause del suo scioglimento, recesso compreso, del premio da pagare e delle prestazioni della compagnia assicurativa, dei costi e delle spese per l'assicurato, oltre alla disciplina delle singole appendici



relative a clausola di rivalutazione, tabella di conversione, garanzia per invalidità permanente del contraente e regolamento dei fondi interni.

La mancanza di oggetto rende dunque il contratto nullo ex art. 1346 c.c.

In conseguenza di ciò, accertata l'inefficacia della clausola che rinvia la disciplina del contratto alle condizioni generali di assicurazione perché vessatoria, deve essere dichiarata la nullità del contratto per mancanza di oggetto.

La società convenuta deve inoltre essere condannata alla restituzione a favore del ricorrente della somma investita pari ad €. 15.493,78, oltre agli interessi dalla domanda (1/6/09) all'effettivo soddisfo.

Ex art. 1421 c.c., trattandosi di contratto nullo, la restituzione delle prestazioni eseguite è infatti regolata dalla disciplina dei pagamenti indebiti ex art 2033 c.c. ed il ricorrente non deduce alcun fatto da cui desumere la mala fede della società, tale da ritenere dovuti gli interessi dalla data del pagamento, in considerazione del fatto che ex art. 1147/3 c.c. la buona fede si presume.

Nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di valore.

La decisione in tal senso della controversia, e dunque



l'accoglimento della domanda principale, consente di ritenere assorbite tutte le altre domande svolte in via subordinata.

Le spese seguono la soccombenza e, in assenza di nota specifica, sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Monfardini Vincenzo contro Area Life Assurance LTD, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:

1. dichiara la nullità del contratto denominato polizza vita n. 89400 concluso fra le parti il 21/12/99, identificato con il n. 301 - 00 - 002323;
2. condanna la società convenuta al pagamento a favore del ricorrente della somma di €. 15.493,78, oltre agli interessi legali dall'1/6/09 all'effettivo soddisfo;
3. condanna la società convenuta al pagamento a favore degli attori spese processuali che liquida in complessivi €. 2.793,00 di cui €. 93,00 per spese, €. 1.200,00 per diritti ed €. 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali IVA e CPA come per legge.

Così deciso in data 10/03/11 nella Camera di consiglio della
seconda sezione del Tribunale di Mantova.

Il Giudice Est.
dott. Luigi Bettini

Il Presidente
dott. Andrea Gibelli

Il Cancelliere

Depositato in Cancelleria

oggi 12 SET 2011

Il Cancelliere